



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Alla sig.ra Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello

Ai sigg. Presidenti di tribunale

Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali

Ai sig.ri Presidenti dei tribunali per i minorenni

Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni

Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

E, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell'Ispettorato

Al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: Diritti di copia nel processo penale - Artt. 269 e 269-bis del d.P.R. n.115 del 2002 - Circolare

§-1. Come noto, la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207 ha modificato la disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Segnatamente, l'art.1, comma 815, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato l'art. 269 del d.P.R. 115 del 2002 in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo, che attualmente dispone:

“1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

*1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta **direttamente** dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.”*

Come rappresentato nella Relazione Illustrativa alla L. 30 dicembre 2024 n.207, al comma 1 è stato inserito il binomio “atti e documenti” al fine di coordinare il testo della norma sia con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico, sia con le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023.

Al comma 1-*bis*, invece, è stato previsto che la relativa disposizione, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità, si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria. Al riguardo, la stessa Relazione illustrativa prevede **l’inapplicabilità di tale disposizione al processo penale** posto che, a differenza del processo civile, in cui il sistema informatico consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’ estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale “anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l’intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di “estrazione” di atti, ma piuttosto di “trasmissione telematica” da parte della cancelleria o della segreteria, l’articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile”.

A tale riguardo, preme rammentare che questa Direzione generale, con nota del 17 maggio 2022, prot. DAG n.108135.U (pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC425810), aveva già impartito agli uffici giudiziari le disposizioni da osservare per il rilascio delle copie estratte da Tiap-document@ ed inviate telematicamente agli istanti, concludendo nel senso della debenza del pagamento del diritto di copia, non trattandosi di un flusso di lavorazione automatizzato, bensì richiedendo l’intervento del personale amministrativo addetto all’Ufficio e, dunque, un costo per l’Amministrazione per la disamina e l’evasione di ciascuna istanza di rilascio di copia formulata dal richiedente.

L’art.1, comma 815, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto **l’art.269-bis del d.P.R. 115 del 2002** in materia di **diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale**.

La norma, di nuova introduzione, concerne esclusivamente il processo penale telematico e dispone: *“Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato n. 8 al presente testo unico»*.

Al riguardo, la citata Relazione Illustrativa afferma che la trasmissione telematica è da riferirsi ad atti e documenti sia nativi digitali, sia nativi analogici la cui copia informatica è stata riversata nel fascicolo informatico.

Correlativamente, al fine di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato di copia alle nuove disposizioni, nonché di eliminare ogni riferimento a supporti ormai obsoleti, è stato modificato anche **l’allegato 8 del d.P.R. 115 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2025**, che prevede: 1) un diritto forfettizzato pari ad € 25,00 per il riversamento dei dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD); 2) un diritto forfettizzato di € 8,00 per ogni trasmissione telematica di dati (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o accesso al portale e conseguente download).

A fronte di tale mutato quadro normativo, sono pervenuti dagli uffici giudiziari diversi quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni,

per cui appare necessario fornire le indicazioni che seguono, condivise con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo di questo Ministero.

§-2. Deve innanzitutto rappresentarsi che la nuova normativa modifica la determinazione degli importi del diritto di copia solo nei casi in cui vengano richieste copie informatiche di atti e documenti.

Nello specifico, quando il rilascio della copia venga richiesto tramite trasferimento dei dati sui supporti informatici indicati dalla tabella n.8 (art.269, 1 comma), ovvero chiavette USB, CD e DVD, il costo è fissato nella misura forfettaria di euro 25,00 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso.

In altre parole, il legislatore, aggiornando i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei (essendo ormai abrogato ogni riferimento a cassetta fonografica, videofonografica e floppy disc di cui alla tabella previgente), ha inteso ancorare il costo della copia all'operazione di trasferimento dei dati su chiavette USB, CD e DVD forniti dal richiedente, superando definitivamente il criterio del calcolo in ragione del numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico.

Tale essendo l'interpretazione da attribuire alla norma in esame, **deve dunque intendersi superata, in quanto incompatibile con la legge attualmente in vigore dal 1° gennaio 2025, la disposizione di cui all'art.4, comma 5, seconda parte, del d.l. n.193/2009 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)**, nella parte in cui prevede che *"Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."*

Lo stesso Ufficio Legislativo, interpellato sul punto, ha condiviso tale interpretazione, evidenziando che la sopravvenienza delle nuove norme, che disciplinano la materia delle spese in termini non compatibili con la disposizione di cui all'art.4, comma 5, seconda parte, del d.l. n.193/2009, esclude il rischio di dubbi interpretativi in merito alla disciplina in concreto applicabile, che deve essere quindi individuata esclusivamente nell'allegato n.8, come sopra illustrato.

Quando la richiesta di rilascio di copia informatica si sostanzia nella trasmissione di atti e documenti del processo (art.269-*bis*), intesa come invio degli stessi tramite posta elettronica, PEC, o download dal portale, previa verifica della legittimazione del richiedente da parte del personale di cancelleria o segreteria, il costo sarà pari ad 8 euro per ogni singolo invio, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.

Si precisa che, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica, il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta: saranno quindi necessari più invii (per ciascuno dei quali andrà corrisposto l'importo di 8 euro) se la documentazione allegata superi la dimensione consentita per ogni singola mail.

La mera richiesta di accesso agli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, che deve essere autorizzata dall'Ufficio, non comporta il pagamento di alcun diritto di copia, che dovrà essere esatto solo in caso di istanza di rilascio della copia o di trasmissione di documenti formulata dai soggetti legittimati.

Si rammenta, come in passato, che non è consentito acquisire copia degli atti e documenti con strumenti o dispositivi informatici nella disponibilità dell'utente (ad es. cellulare, dispositivo scanner), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.

Come di recente precisato da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 47858.U del 5/03/2025 (allegato I), l'art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.

Resta pienamente consentita la richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti, applicandosi, in tal caso, la disciplina di cui agli artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002.

In siffatta ipotesi, il costo della copia cartacea resta disciplinato dalle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, riferite rispettivamente alla copia senza certificazione di conformità e alla copia autentica, che non sono state modificate e che prevedono la determinazione del costo in base al numero delle pagine richieste.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009 (*Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia*), è previsto l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia cartacea indicati negli allegati 6 e 7 del d.P.R. 115/2002 (*"Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento"*), restando attuale l'esigenza di contenere le richieste di tale tipologia di copia in favore di una trasmissione telematica dei dati o di una loro memorizzazione su supporti informatici, vista la sempre maggiore implementazione delle modalità digitali di deposito di atti e documenti nel processo penale.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art.270 del d.P.R. 115/2002 (*Copia urgente su supporto cartaceo*), *"per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato"*.

La scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza.

Nei processi dinanzi al giudice di pace, l'art.271 del d.P.R. 115/2002 prevede che i diritti di copia sono ridotti alla metà; ne discende che, nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di 12,50 euro, e in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di 4,00 euro (ovvero gli importi previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., dimezzati).

In caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), la riduzione di cui all'art.271 cit. dovrà essere coordinata con la disposizione dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009 che, come visto, prevede l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia cartacea. Pertanto, il costo della copia cartacea di atti e documenti nei processi dinanzi al giudice di pace è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l'aumento del 50%.

§-3. In definitiva, in risposta ai quesiti prospettati, si rimettono agli Uffici le disposizioni che seguono in merito alla determinazione dei diritti di copia di atti e documenti nel processo penale:


- 1) in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del cinquanta per cento, ai sensi dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009;
- 2) nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;
- 3) l'art.269, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale;
- 4) in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art.269-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse;
- 5) la scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza;
- 6) nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell'art.271 del d.P.R. cit.; in caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), il costo della copia è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l'aumento del 50%, in virtù del combinato disposto dell'art.271 del d.P.R. 115/2002 e dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

GIOVANNI
MIMMO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
09.05.2025
16:13:23
GMT+01:00





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Roma, data protocollo

Al sig. Presidente della Corte d'appello
di Ancona

Oggetto: Quesito relativo all'ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al Testo Unico delle spese di giustizia in materia di diritti di copia- Art. 269 bis d.P.R. n.115 del 2002- Rif. Prot. DAG n.4695E del 9 gennaio 2025.

§-1. Con nota prot.n. 164.U del 9 gennaio 2025 codesta Corte - sulla premessa che la legge del 30 dicembre 2024 n.207¹ ha introdotto l'art. 269² bis del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di *Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale* -, ha chiesto di fornire chiarimenti sull'applicabilità alla trasmissione telematica, attesa l'indisponibilità del fascicolo informatico, della disciplina preesistente in materia di diritto di copie³. In

¹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.* (24G00229) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43)

² L'art. 269 bis intitolato, *Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*, dispone che: "Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico." Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) ((Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.)) ((Modalità di rilascio e tipo di supporto Diritto forfettizzato Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) Euro 25 per ogni supporto di dati. Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) Euro 8 per ogni trasmissione di dati.

³ L'art.267 intitolato, *Diritto di copia senza certificazione di conformità*, d.P.R. n.115 stabilisce che: "Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico."

L'art 268 denominato, *Diritto di copia autentica*, d.P.R. n.115 del 2002 prevede che: "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it-
ufficioIcivile.dginterni.dag@giustizia.it

particolare, codesta Corte chiede di chiarire se possa ritenersi applicabile la disciplina di cui agli artt. 267 e 268 d.P.R. n.115 del 2002 contemplata per il rilascio della copia cartacea, al rilascio mediante trasmissione telematica della documentazione o degli atti contenuti nel fascicolo processuale, su istanza di parte o del legale.

Segnatamente, l'ufficio chiede di chiarire *“se stante l'indisponibilità del fascicolo informatico del procedimento penale ex art. 111 bis c.p.p. e 111 ter c.p.p. e del relativo applicativo gestionale, almeno in secondo grado debba continuare a trovare applicazione per il rilascio in via telematica di copie di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio, il criterio del calcolo dei diritti di copia a pagine, previsto dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009, convertito in legge n. 24 del 2010 e dagli artt. 267 e 268 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo le tabelle 6 e 7 allegate al TUSG”*

A sostegno dell'attualità e applicabilità della disciplina di cui agli artt. 267 e 268 d.P.R. n.115 del 2002, contemplata per il rilascio della copia cartacea, alla trasmissione telematica, codesta Corte adduce che:

- nel Dossier di documentazione della legge di bilancio 2025 - 2027 si specifica che: *“l'applicabilità della nuova disposizione, art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002, è da intendersi riferita esclusivamente al processo penale telematico”*;

- nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 - 2027 si legge che: *“la previsione del pagamento dei diritti in base al numero di atti di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sull'ipotesi di rilascio di copie “cartacee” risulterebbe inidonea rispetto alla trasmissione telematica (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download) soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale”*;

- negli atti Parlamentari, pur in assenza di chiara esplicitazione nel testo di legge, il riferimento sarebbe a quegli atti e documenti già presenti *“in formato digitale nel fascicolo informatico del procedimento penale al momento non in atto presso molti uffici*;

- la non disponibilità del fascicolo informatico renderebbe necessario *“procedere su richiesta del difensore alla scansione digitale di atti e documenti senza che vi sia certezza sull'applicabilità delle norme non abrogate sui diritti di copia a pagina, di quelle sul nuovo diritto di trasmissione con modalità telematica o nell'ipotesi limite di entrambe”*.

Per fornire i chiarimenti richiesti è opportuno premettere quanto segue.

Questa Direzione generale, con circolare del 17 maggio 2022, prot. DAG n.108135.U⁴ aveva impartito agli uffici giudiziari disposizioni da osservare per il

testo unico.1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴ Pubblicata anche sul sito del Ministero della Giustizia nella voce *Riposte agli uffici giudiziari – Card Anticipazioni forfettarie, diritti di copia e certificato* al link sotto riportato https://www.giustizia.it/giustizialit/mis_1_40_0.page?contentId=IGC425810

rilascio delle copie estratte da Tiap-document@ ed inviate telematicamente agli istanti.

Il riferimento si rinviene a pag. 4 della citata: *“Il TIAP - come si legge nel vademecum pubblicato dalla DGSIA- Area Penale è un applicativo composto di più moduli (Magistrati, SAD, PUD, PWMANAGER, PRINTMANAGER, Avvocati) attraverso i quali si riproduce il flusso del procedimento/processo di cognizione di primo grado innanzi al Tribunale, consente la trasmissione informatica dei fascicoli alla Corte d’Appello e la loro visibilità alle Procure Generali e permette l’accesso agli atti dei fascicoli da parte di tutti gli attori della scena processuale. Consente la consultazione e l’accesso controllato agli atti del fascicolo: prevede infatti un articolato sistema di privilegi per consentire la visione dei documenti soltanto a chi ne ha l’autorizzazione; traccia puntualmente ogni accesso e ogni operazione compiuta sulle singole pagine di ogni documento- omissis- laddove il fascicolo sia ostensibile il cancelliere lo abilita alla consultazione (vedi pag.2 del Manuale TIAP estratto per accesso atti.pdf) una volta abilitata la visibilità da Document@ il cancelliere accetterà la richiesta dell’avvocato in ReGeWEB; da qui parte l’automatismo per rendere disponibile il fascicolo all’avvocato; TIAP-Document@ crea un file ZIP e lo cifra con password; il pacchetto rimane disponibile per tre giorni sul sistema, poi viene fisicamente cancellato; contemporaneamente ReGeWEB invia, sempre all’avvocato richiedente, una PEC con la password per aprire il pacchetto, a questo punto l’avvocato può sempre tramite PDP, scaricare il fascicolo ed aprirlo attraverso la password fornitagli”.*

A quanto sopra esposto va aggiunto che il Tiap è in uso presso gli uffici giudiziari dal 2016, è un programma sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. L’obiettivo finale che si vuole raggiungere attraverso l’uso del programma è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

L’uso di quest’applicativo è stato disciplinato con la circolare prot. DOG n.15936U del 26 gennaio 2016 della Direzione generale per i sistemi informativi che lo aveva individuato come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui si è stata prevista, infatti, apposita attività di migrazione.

§-2 Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale) ed in particolare con l’art. 6 è stato

previsto l'obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. In particolare, con l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter è stata disposta la modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale, (peraltro già contemplato nel TIAP).

Correlativamente è opportuno richiamare, ai fini della risoluzione del quesito prospettato, la disciplina giuridica dettata per la formazione del fascicolo informatico.

- L'art.9 del dm n. 44 del 2011 intitolato: *"Regolamento concernente regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 Febbraio 2010 numero 24 prevede che: "Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico. 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare; c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico."*⁵

⁵ Il decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 30/12/2023, n.303) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 9, commi 1, 3, 4, lettere a) b) e c) e rubrica.

- Il provvedimento del 7 agosto 2024 del Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, con efficacia a decorrere dal 30 settembre 2024 e successivamente rettificato, dal titolo *Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, all'art. 14 stabilisce che: "Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi web service – necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione. 3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso. Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni dalla data di esecuzione di ciascun accesso e sarà oggetto di allarmi volti a rilevare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dai soggetti abilitati. Inoltre, a fronte di tali allarmi o di verifiche a campione, tali log potranno essere soggetti ad attività di controllo interno".*

- l'art. 41 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82- Codice amministrazione digitale- al comma 2 bis stabilisce che: *"Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione,*

conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione".

Dalla lettura complessiva e sistematica delle disposizioni sopra citate può desumersi che il legislatore abbia inteso costituire un vero e proprio "contenitore virtuale" al quale si accede per mezzo del "sistema di gestione del fascicolo informatico" che risulta essere una "*parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno*"⁶.

Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 41 del CAD, è parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno ed esso fornisce ai sistemi fruitori (sistema di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore⁷.

Come noto, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in SO n.43, relativo alla G.U. 31/12/2024, n.305) ha disposto (con l'art. 1, comma 815, lettera b)) l'introduzione dell'art. 269-bis.

Ciò posto, da tale complesso quadro normativo che regola il sistema può quindi trarsi la seguente conclusione: posto che il sistema risulta alimentato attraverso i registri e il documentale preesistente⁸ ne consegue, tenuto anche conto di quanto indicato nella Relazione illustrativa⁹ alla legge di bilancio 30

⁶ Vedi art. 9 comma 2 del dm n. 44 del 2011

⁷ Vedi art 14 del Dm 7 agosto 2024

⁸ Ci si riferisce al TIAP

⁹ *Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile. E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "numero di atti" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee", risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download), soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina ad hoc, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo. La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.*

dicembre 2024 n. 207 che, a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trovi applicazione l'art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui è dovuto il diritto forfezzato.

Rimane peraltro pienamente consentito, in attesa della piena operatività del fascicolo informatico, il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

Da ultimo, avuto riguardo alla segnalazione concernente la possibile richiesta da parte degli avvocati di procedere alla scansione digitale degli atti per implementare il fascicolo informatico, si rappresenta, ove non fosse già noto, che con circolare del 30 luglio 2024 prot. DOG n. 29816U, il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – ha comunicato agli uffici giudiziari dislocati sul territorio l'avvio della procedura contrattuale di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari delle Corti d'appello (limitato alle sezioni penali), delle Procure della Repubblica e dei Tribunali. In particolare, nel contratto che è stato aggiudicato per lotti¹⁰ si dispone che: *"Fino al 30.06.2026 e comunque non oltre i 30 mesi, a partire dall'esecutività del contratto (Luglio 2024)", si proceda alla digitalizzazione dei "Fascicoli giudiziari ibridi e cartacei delle Procure e delle sezioni penali della Corte di Cassazione, delle Corti D'Appello e dei Tribunali".*

Nei termini indicati va quindi data risposta al quesito in oggetto; si invita la S.V. a diramare la presente nota agli uffici dei rispettivi distretti.

Cordialità.

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

GIOVANNI
MIMMO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.03.2025
22:18:52
GMT+00:00

¹⁰ Tra cui il CISIA di Bologna che ha competenza sugli uffici ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia.

